



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE,
DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITÀ

PON Iniziativa Occupazione Giovani

Piano di Attuazione Abruzzo 2014-2015

**Avviso per la costituzione del
Catalogo di Offerta Formativa**

**Misura 2.B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
formativi**

**Avviso per la presentazione delle candidature
da parte dei Soggetti Attuatori autorizzati**



Indice

Disposizioni di riferimento	3
Art. 1 Finalità	7
Art. 2 Destinatari della formazione	7
Art. 3 Destinatari dell'Avviso pubblico	8
Art. 4 Tipologia di intervento.....	8
Art. 5 Ripartizione su base provinciale	9
Art. 6 Risorse disponibili e vincoli finanziari	9
Art. 7 Parametri di progetto	10
Art.8 Modalità e termini per la presentazione delle candidature.....	11
Art.9 Ricevibilità, ammissibilità delle candidature	13
Art.10 Procedure di selezione e criteri per la formazione della graduatoria	13
Art. 11 Modalità di adesione del giovane.....	15
Art. 12 Certificazione degli esiti.....	15
Art. 13 Gestione e rimborso delle attività	15
Art.14 Monitoraggio e controllo.....	16
Art.15 Protezione dei dati personali.....	17
Art.16 Informazione e pubblicità.....	17
Art. 17 Allegati	17
Art. 18 Informazioni generali.....	17



Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- La Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 – 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante “Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- L'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Il Decreto Direttoriale n. D.D 237/Segr. D.G/2014 del 04/04/2014, che ripartisce tra le Regioni italiane le risorse del “Piano di Attuazione italiano della garanzia Giovani”;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21-12-1978;



- Legge 17 maggio 1999, nr. 144, ad oggetto le “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’I.N.A.I.L., nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” ed, in particolare, l’art. 68 rubricato “obbligo di frequenza di attività formative”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l’art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, nr. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, nr. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, nr. 226, recante: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28-03-2003, nr. 53 e ss.mm.ii.”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, come modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” che prevede tra l’altro, all’art. 2, comma 2, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;
- Decreto Interministeriale MPI-MLPS del 29 novembre 2007, ad oggetto “Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell’art. 1 comma 624 della Legge 27-12-2006, nr. 296”;
- Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 4 del 18 gennaio 2011, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all’allegato A) dell’intesa sancita in Conferenza



Unificata del 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;

- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, recepito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 novembre 2011 e successivamente integrato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il del 23 aprile 2012;
- Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, e recepito con decreto interministeriale del 23 aprile 2012;
- Linee Guida del 14-02-2008 per l'attuazione dell'obbligo di Istruzione nelle Agenzie formative accreditate;
- Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9, concernente la certificazione dei saperi e delle competenze acquisite;
- Accordo del 20 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- D.Lgs 16 gennaio 2013 n. 13: definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28-06-2012, n. 92;
- Intesa MLPS-MIUR del 22 gennaio 2015 siglata sullo schema di decreto interministeriale, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio n. 13 del 2013;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 363 del 20 luglio 2009, concernente "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare" e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 13 settembre 2010, con la quale, tra l'altro si è proceduto al Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, nr. 226 - recepito con Decreto 15-06-2010;



- Deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 10 dicembre 2012, ad oggetto “Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 566 del 30 giugno 2015, ad oggetto: Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione. Ridefinizione della disciplina regionale e revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 in data 28 settembre 2009, ad oggetto «Attuazione dell’art. 19, Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, nr. 226 “Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione”».
- Determinazione Direttoriale 19 dicembre 2008, n. DL 148 “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007-2013”;
- Determinazione Direttoriale n. DL/53 del 14 luglio 2011, recante: Revisione della procedura di selezione di operazioni in regime concessorio, di cui al § 2.1. delle Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi di cui alla Determinazione direttoriale del 9 marzo 2011, n. DL/15, così come integrata dalla Determinazione direttoriale n. DL 19 del 06-04-2011”;
- Decreto Ministeriale di cui alla D.D. n. 237/Segr D.G./2014 del 04.04.2014, con il quale sono state ripartite le risorse del Piano di attuazione italiano della garanzia giovani tra le Regioni;
- DL/23 Regione Abruzzo del 18 febbraio 2014 di approvazione del “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione*”, Allegato A;
- DL/23 Regione Abruzzo del 18 febbraio 2014 di approvazione del testo coordinato “*Linee-guida per l’attuazione operativa degli interventi*”, Allegato B;
- DL/23 Regione Abruzzo del 18 febbraio 2014 di approvazione delle modifiche ed integrazioni relativamente alla “*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo*”, Allegato C;
- Convenzione Regione Abruzzo – Ministero del Lavoro del 24 giugno 2014 per l’attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale;
- DGR n. 177 del 10 marzo 2015 di approvazione del documento di riprogrammazione del PAR Abruzzo Garanzia Giovani;
- DD 32/DL29 del 20 marzo 2015 che approva gli Indirizzi Operativi per i Soggetti Attuatori della Garanzia Giovani in Abruzzo e la relativa modulistica e ss. mm. e ii;
- DD 53/DL 29 del 21 marzo del 21 marzo 2015 che approva il catalogo degli Operatori Accreditati Autorizzati all’attuazione del Piano Esecutivo della Garanzia Giovani della regione Abruzzo ;
- DD 7/DPG008 del 12 agosto 2015 che approva l’aggiornamento del catalogo degli Operatori Accreditati Autorizzati all’attuazione del Piano Esecutivo della Garanzia Giovani della regione Abruzzo ;



Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di n. 4 (quattro) percorsi triennali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione professionale. Il presente Avviso ha lo scopo di reinserire i giovani in **età fra i 15 e i 18 anni non ancora compiuti**, privi di qualifica o diploma, in percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli obiettivi principali sono quelli di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali dei giovani e ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio.
2. Con tale Avviso la Regione Abruzzo attua la Misura 2. B "Reinserimento di giovani 15 -18 in percorsi formativi" del Piano Esecutivo Regionale della Garanzia per i Giovani, così come riprogrammato ed approvato con DGR n. 177 del 10 marzo 2015.
3. Il presente Avviso intende, inoltre, rafforzare gli interventi già programmati dalla regione Abruzzo per lo specifico target di riferimento (giovani in età fra i 15 e i 18 anni non ancora compiuti, privi di qualifica o diploma) con l'Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi triennali finalizzati all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, approvato con Determinazione Dirigenziale 03/DPG10 del 20 agosto 2015.
4. I progetti finanziati devono concorrere a sviluppare le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze, in una visione integrale della persona umana, al fine della effettiva partecipazione della stessa all'organizzazione economica, sociale e politica del territorio regionale con particolare riferimento ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M.P.I. 22 agosto 2007 n. 139). A ciò si aggiungono gli standard minimi formativi delle Competenze di base per il terzo anno definiti nell'allegato 4 dell'Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
5. A conclusione della terza annualità, gli studenti che avranno conseguito la qualifica professionale, potranno far ingresso nel mondo del lavoro con competenze adeguate, oppure avranno l'opportunità, come da disposizioni vigenti ed in particolare ai sensi dell'Intesa del 16.12.2010 in sede di Conferenza Unificata per la realizzazione di raccordi tra i percorsi degli Istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, attuata nella Regione Abruzzo con apposito Accordo in data 12-05-2011 tra Regione Abruzzo eUSR, di proseguire in un percorso scolastico di un Istituto professionale di Stato, per il conseguimento del relativo diploma di Scuola secondaria di secondo grado. In caso di mancato conseguimento della qualifica, l'Organismo attuatore dovrà, comunque, rilasciare la certificazione dei crediti formativi maturati.

Art. 2 Destinatari della formazione

1. Sono destinatari delle attività formative tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti che hanno abbandonato gli studi prima del conseguimento della qualifica o del diploma, iscritti al Programma Garanzia Giovani e che abbiano opzionato nel proprio Patto di Attivazione, o nell'eventuale Addendum, la specifica Misura oggetto del presente Avviso.
2. L'avvio di questa Misura autorizza i Soggetti Attuatori ad erogare l'orientamento specialistico ai giovani che non l'abbiano già effettuato. L'orientamento specialistico è Misura preliminare, non obbligatoria, ai percorsi di Garanzia Giovani, volta a sostenere il giovane nella costruzione di un proprio progetto personale



che vada oltre la singola Misura e, complessivamente, oltre l'offerta del Programma diventando, con il supporto del Soggetto Attuatore, strumento nelle mani del giovane per costruire opportunità concrete per il proprio futuro. E' onere del Soggetto Attuatore accertarsi che il giovane non abbia già fatto l'orientamento specialistico presso altro Soggetto Attuatore, nel qual caso è tenuto ad acquisire copia dell'esito del percorso di orientamento precedentemente effettuato dal giovane stesso (MOD 3_ORI Esito Orientamento – in Indirizzi Operativi di Garanzia Giovani).

Art. 3 Destinatari dell'Avviso pubblico

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente da Organismi di Formazione già autorizzati alla erogazione della Misura 2.B nell'ambito del Catalogo degli Operatori di Garanzia Giovani per la regione Abruzzo e accreditati per la Macrotipologia " Obbligo formativo – Obbligo di istruzione". Tali Organismi, in quanto soggetti attuatori sono beneficiari del finanziamento e direttamente responsabili nei confronti della Regione Abruzzo della corretta ed efficace attuazione dell'intero iter delle attività formative proposte.
2. I progetti possono essere presentati ed attuati dagli Organismi di Formazione, come sopra individuati, esclusivamente in forma singola.
3. La sede del Soggetto Attuatore deve essere accreditata per l'Ambito Formazione, Macrotipologia "Obbligo Formativo". Ciascun Organismo di Formazione può erogare i propri corsi solamente presso le sedi accreditate ed autorizzate con l'inserimento nel Catalogo degli Operatori di Garanzia Giovani.
4. I Soggetti Attuatori autorizzati per l'erogazione della Misura 2.B di Garanzia Giovani possono presentare proposte progettuali nel numero massimo di 1 (uno) per ogni sede accreditata, indicata nel Catalogo regionale dell'offerta formativa di Garanzia Giovani Misura 2. B (da qui in avanti, Catalogo).

Art. 4 Tipologia di intervento

1. I percorsi triennali hanno durata complessiva di 990 ore per ciascuna annualità in linea con la durata dei percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica già attivati nell'ambito dell'offerta leFP regionale.
2. I percorsi sono articolati in un biennio a forte valenza orientativa con presenza di contenuti di base e trasversali, ed un terzo anno professionalizzante.
3. Conformemente a quanto stabilito dai citati Accordi, recepiti dalla Regione Abruzzo, che hanno approvato il Repertorio delle 22 qualifiche professionali sono proponibili proposte progettuali relative alle qualifiche di percorsi di istruzione e formazione professionale triennale di seguito elencate:
 - ✓ OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
 - ✓ OPERATORE DELLE CALZATURE
 - ✓ OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
 - ✓ OPERATORE EDILE
 - ✓ OPERATORE ELETTRICO
 - ✓ OPERATORE ELETTRONICO
 - ✓ OPERATORE GRAFICO
 - Ind. 1 - Stampa e allestimento*
 - Ind.2 - Multimedia*
 - ✓ OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
 - ✓ OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
 - ✓ OPERATORE DEL LEGNO
 - ✓ OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO



- ✓ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
 - Ind. 1 - Ripartizione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli*
 - Ind. 2 - Riparazione di carrozzeria*
- ✓ OPERATORE MECCANICO
- ✓ OPERATORE DEL BENESSERE
 - Ind. 1 - Acconciatura*
 - Ind. 2 - Estetica*
- ✓ OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
 - Ind. 1 - Preparazione Pasti*
 - Ind.2 - Servizi di sala e bar*
- ✓ OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA
 - Ind. 1 - Strutture ricettive*
 - Ind.2 - Servizi del turismo*
- ✓ OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE
- ✓ OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
- ✓ OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
- ✓ OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
- ✓ OPERATORE AGRICOLO
 - Ind.1 - Allevamenti animali*
 - Ind.2 - Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole*
 - Ind. 3 – Silvicultura e salvaguardia dell'ambiente*
- ✓ OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE

Art. 5 Ripartizione su base provinciale

1. I Percorsi triennali finanziati con il presente Avviso sono 4 (quattro) ripartiti equamente tra le Province della Regione, come di seguito rappresentato:

PROVINCIA	N. CORSI
CHIETI	1
L'AQUILA	1
PESCARA	1
TERAMO	1
TOTALE	4

2. Nel caso in cui non pervenisse in una o più Province almeno una candidatura, si procederà al finanziamento della proposta progettuale, riferita ad altra Provincia, che ha conseguito il punteggio maggiore in graduatoria.

Art. 6 Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalenti all'89% dello stanziamento complessivo di € 1.123.596,00 (unmilioneventitrècinquecentonovantasei/00), al netto della quota di contendibilità stabilita per l'Abruzzo all'11%.

2. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive.



3. Come stabilito dalla Scheda Misura 2. B del PAR Abruzzo Garanzia Giovani, le attività sono finanziate attraverso il ricorso alle UCS nazionali, ovvero: (i) € 73,13 ora/corso (ii) e 0,50 ora/corso/allievo.

4. Il valore del percorso formativo per ognuna delle tre annualità è determinato secondo la formula seguente:

$(\text{UCS ora corso} * \text{tot h}) + (\text{UCS ora allievo} * \text{tot h} * \text{tot allievi})$.

5. Stante il divieto di doppio finanziamento, i costi per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente Avviso non possono essere finanziati da altre fonti.

Art. 7 Parametri di progetto

1. Le proposte progettuali, pena l'inammissibilità, devono rispettare i parametri di seguito indicati:

- a. le risorse disponibili secondo quanto indicato al precedente art.6;
- b. i parametri di progetto e, precisamente: numero di ore del percorso triennale (escluse quelle dedicate all'esame finale) e, per ogni annualità, importo massimo di costo, numero minimo di destinatari (15 unità), numero di ore. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 17-10-2005, n. 226, deve essere assicurato, quale livello essenziale, un **orario complessivo minimo annuale** obbligatorio di n. **990 ore**.

2. La progettazione presentata in fase di istanza di partecipazione al presente Avviso deve riguardare l'intero percorso triennale.

3. I progetti formativi devono contenere:

- **l'architettura complessiva dell'intero percorso triennale** con l'indicazione degli aspetti didattici e metodologici (tipologia del percorso che si intende attivare con indicazione degli obiettivi formativi e l'elenco dei moduli relativi ai segmenti formativi previsti).

- **l'articolazione e la descrizione di ogni annualità con l'indicazione:**

- a. delle **attività didattiche e formative teorico-pratiche** (con espressa esclusione della formazione a distanza);
- b. delle attività di laboratorio;
- c. delle visite guidate;
- d. dello stage;
- e. di un modulo di **accoglienza** da realizzare all'inizio dell'attività didattica e di un modulo di **accompagnamento/orientamento al lavoro** o rientro nella istruzione ordinamentale, da realizzare nella fase conclusiva del ciclo formativo;
- f. di una unità formativa di apprendimento in materia di **sicurezza sul lavoro**, disciplinata dal Testo unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I progetti formativi devono, inoltre, garantire:

- **l'insegnamento della religione cattolica**, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 e dalle conseguenti intese, e **l'insegnamento delle attività fisiche e motorie**. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;

- **l'indicazione delle misure di accompagnamento offerte agli allievi**, a supporto di eventuali debiti formativi riscontrati sia in ingresso che in itinere al fine del conseguimento dei crediti e delle



certificazioni intermedie e finali, nonché a supporto dell'inserimento professionale (tutoring, orientamento, ecc.);

e contenere, altresì:

- **la descrizione degli strumenti, delle attrezzature e dei materiali di laboratorio** a disposizione, con l'indicazione di ciò che sarà dato in dotazione a ciascun allievo;
- **la previsione e la descrizione dettagliata delle modalità di monitoraggio** del progetto stesso e la valutazione dei risultati;
- **la previsione di classi composte da un numero massimo di 15 allievi**, nel rispetto dei limiti di cui alla normativa regionale per l'Accreditamento ;

5. La descrizione delle attività didattico-formative deve essere articolata in maniera modulare, nel rispetto degli standard minimi stabiliti per ogni figura professionale. Ciascun modulo deve essere progettato in funzione dell'acquisizione sia di competenze di base e trasversali che di competenze tecnico-professionali, di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

6. Per ogni annualità, devono essere previste **visite guidate** presso unità produttive pertinenti all'oggetto della formazione nonché, in occasione di eventi, manifestazioni e fiere. Per tali visite guidate non può essere impegnato un monte ore superiore a **20** (non ricomprese nelle ore di stage) per ognuno dei tre anni di corso, da impiegare anche in forma frazionata.

7. Lo **stage**, del quale devono esplicitarsi gli obiettivi e le modalità di attuazione e valutazione, deve svolgersi presso imprese appartenenti al settore di riferimento, preferibilmente ubicate nella Provincia in cui verranno realizzate le attività formative. Lo stage può essere attuato nel corso del secondo anno, per un massimo di **n. 120 (centoventi) ore** e nel corso del terzo anno, per una durata massima di **n. 240 (duecentoquaranta) ore**. Deve, inoltre, essere previsto l'accompagnamento da parte di un tutor dell'Organismo di Formazione e di un tutor aziendale, i cui compiti e modalità di raccordo devono essere esplicitati nella proposta progettuale.

8. Le attività educative e formative devono essere affidate a **personale docente** secondo quanto previsto dal D. M. in data 29-11-2007 del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero del Lavoro, e dalla **Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 30-06-2015**.

Art.8 Modalità e termini per la presentazione delle candidature

- 1.** Le candidature possono essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Dipartimento (www.abruzzolavoro.eu) ed entro e non oltre **le ore 14.00 del 30/11/2015**;
- 2.** Per la presentazione delle candidature deve essere utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso rispettando, al contempo, le indicazioni fornite per ciascun campo, ivi compresa quella relativa alla dimensione dei testi e alla loro organizzazione. È obbligatorio, a pena di esclusione, allegare al formulario la documentazione riportata nella tabella (Tabella A) che segue:



TABELLA A		
DOCUMENTAZIONE		
DA ALLEGARE AL FORMULARIO DI PROGETTO		
RIFERIMENTO AGLI ALLEGATI ALL'AVVISO		DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE E SUA FORMA
	CAMPI DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLAZIONE DELLO STAGE E VISITE GUIDATE	<p>B. 16</p> <p>Documenti di impegno ad ospitare i giovani in occasione di visite guidate, da parte di ciascuna impresa ove già individuata.</p> <p>Ciascun documento deve essere firmato dal Legale Rappresentante dell'impresa o dal Direttore responsabile.</p>
		<p>B. 17</p> <p>Documenti di impegno ad ospitare gli stagisti, da parte di ciascuna impresa indicata.</p> <p>Ciascun documento deve essere firmato dal Legale Rappresentante dell'impresa o dal Direttore responsabile.</p>
	RISORSE PROFESSIONALI IMPIEGATE	<p>B. 20</p> <p>Curricula dei docenti indicati, debitamente firmati in originale.</p>

3. La candidatura deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 3 completa di tutti gli allegati con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo PEC, unitamente agli Allegati sottoscritti e scansionati, **congiuntamente alla scansione fronte retro di valido documento di identità del sottoscrittore**, all'indirizzo programmazione@pec.regione.abruzzo.it;
- b) a mezzo PEC, unitamente agli Allegati sottoscritti con firma digitale, all'indirizzo programmazione@pec.regione.abruzzo.it.

4. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura **"Garanzia Giovani Abruzzo. Misura 2.B Catalogo offerta formativa – Reinserimento di giovani 15 -18enni in percorsi formativi"**.

5. A pena di inammissibilità, la candidatura deve contenere:



- a) domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organismo di Formazione autorizzato alla erogazione della Misura 2.B nell'ambito del Catalogo degli Operatori di Garanzia Giovani per la regione Abruzzo (**Allegato 1**);
- b) copia leggibile fronte retro di valido documento di identità del Legale Rappresentante dell'OdF in corso di validità;
- c) formulario del progetto di percorso formativo (**Allegato 2**) unitamente agli allegati riportati nella Tabella A del presente Avviso;
- d) autocertificazione attività svolta (**Allegato 3**);
- e) griglia di valutazione (**Allegato 4**).

6. Ai fini della candidatura deve obbligatoriamente essere utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso.

7. Non sono ammesse integrazioni di documenti. E' possibile, invece, inviare, entro i termini prescritti, una nuova candidatura che sostituisca espressamente la precedente.

8. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.

Art.9 Ricevibilità, ammissibilità delle candidature

1. Non sono considerate ricevibili le candidature:

- inviate oltre i termini fissati all'art. 8 comma 1;
- inviate con modalità diverse da quanto previsto all'art. 8 comma 3.

2. Non sono considerate ammissibili le candidature:

- prive di uno o più documenti obbligatori costituenti il dossier di candidatura, secondo quanto indicato al precedente art.8, ovvero recanti uno o più documenti illeggibili;
- recanti uno o più documenti privi di sottoscrizione nel rispetto delle procedure di cui all'art. 8;
- recanti uno o più documenti privi di informazioni o dichiarazioni fondamentali, secondo quanto prescritto all'art. 8;
- presentate da destinatari privi dei requisiti previsti all'art. 3;
- contenenti un costo totale dell'intervento eccedente i massimali di spesa previsti all'art. 6.

L'assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature.

3. Il competente Servizio del Dipartimento, acquisite le proposte progettuali pervenute, provvede alla verifica delle condizioni di ricevibilità e a trasmettere le candidature ritenute ricevibili al Nucleo di valutazione appositamente nominato.

4. Il Nucleo di Valutazione preposto alla verifica di ammissibilità delle candidature e alla successiva valutazione di merito è nominato dal Direttore del Dipartimento.

5. Il Nucleo, terminata la fase di verifica delle condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute, predispone apposito elenco contenente le candidature ammissibili e altro elenco contenente le candidature inammissibili con l'indicazione specifica del motivo di inammissibilità e lo trasmette al Dirigente del Servizio competente.

Art.10 Procedure di selezione e criteri per la formazione della graduatoria

1. Le candidature che hanno superato la verifica ammissibilità di cui all'articolo 9, sono sottoposte a valutazione di merito.



2. La valutazione di merito è effettuata sulla base delle seguenti Aree con specifici parametri contenuti nella griglia di cui all'Allegato 5 del presente Avviso.

AREA DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO PER AREA
A	Affidabilità del Soggetto proponente	120 punti
B	Qualità della proposta progettuale	600 punti
C	Qualità dell'organizzazione e delle risorse impiegate	280 punti
PUNTEGGIO TOTALE		1.000 punti

3. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a **punti 1.000**.
4. Sono considerati idonei i progetti che conseguono un punteggio totale minimo **di 440 punti**.
5. Nel caso di parità di punteggio fra due o più interventi, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:
- maggior punteggio ottenuto nell'area **B) Qualità della proposta progettuale;**
 - maggior punteggio ottenuto nell'area **C) Qualità dell'organizzazione e delle risorse;**
 - maggior punteggio ottenuto nell'area **A) Affidabilità del soggetto attuatore;**
6. I progetti non idonei sono riepilogati in apposito elenco con l'indicazione dei motivi di inidoneità.
7. Il nucleo trasmette la graduatoria definitiva al Dirigente del Servizio competente che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione del **Catalogo dell'offerta formativa per il reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT**.
- A seguito della formazione della graduatoria definitiva, al fine di garantire una offerta formativa maggiormente diversificata sul territorio, l'Amministrazione tiene conto degli esiti e della graduatoria approvati con Determinazione Dirigenziale n. 16/DPG10 del 19 ottobre 2015, relativa all'Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi triennali finalizzati all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 03/DPG10 del 20 agosto 2015 e pertanto non sono ammessi a finanziamento gli stessi percorsi formativi, finanziati a valere con il citato Avviso Pubblico nella medesima Provincia;
8. Dopo la pubblicazione del Catalogo ed a seguito dell'acquisizione delle eventuali rinunce, è richiesta agli OdF l'indicazione della tempistica di attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alla fase di selezione e all'avvio dei percorsi formativi che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'affidamento delle attività. I percorsi dovranno concludersi:
- entro l'anno 2016, per la prima annualità;
 - entro l'anno 2017, per la seconda annualità;
 - entro l'anno 2018 per la terza annualità.



Art. 11 Modalità di adesione del giovane

1. I giovani destinatari degli interventi formativi di cui al presente Avviso, come individuati al precedente art. 2, prendono visione del Catalogo e delle offerte formative inserite.
2. I giovani in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura direttamente all'OdF anche per più proposte in Catalogo.

Una volta che il giovane è stato selezionato, deve effettuare la scelta/conferma dell'Organismo di Formazione in qualità di Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni degli Indirizzi Operativi, entro 5 giorni solari. Effettuata la conferma, perdono efficacia tutte le altre candidature.

3. L'OdF procede alla verifica del possesso dei requisiti dei giovani candidati. Tutti i giovani ammessi sono inseriti in graduatoria in ordine cronologico di sottoscrizione del Patto di Adesione o dell'Addendum. Nel caso di pari data si procede a sorteggio pubblico. I giovani utilmente posizionati in graduatoria possono essere avviati alle attività formative. Tutti gli altri sono comunque idonei e possono sostituire eventuali rinunciari, fino a che la realizzazione dell'intervento non abbia superato il 30% delle ore corso della prima annualità.

4. Successivamente alla scelta/conferma da parte del giovane, il Soggetto Attuatore può valutare l'opportunità di chiedere l'autorizzazione all'erogazione della Misura 1.C. A. Tale proposito si ricorda che l'orientamento specialistico è volto a sostenere il giovane nella costruzione di un proprio progetto personale che vada oltre la singola Misura e, complessivamente, oltre l'offerta del Programma, diventando, con il supporto del Soggetto Attuatore, strumento nelle mani del giovane per costruire opportunità concrete per il proprio futuro. Per i giovani che hanno già effettuato l'orientamento, il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire copia dell'esito (MOD 3_ORI Esito Orientamento – in Indirizzi Operativi di Garanzia Giovani).

5. Successivamente all'avvio delle attività, eventuali casi di rinuncia o di rifiuto ingiustificato della misura da parte del giovane dovranno essere comunicati tempestivamente alla Regione. In tali casi il giovane esce dal Programma Garanzia Giovani.

Art. 12 Certificazione degli esiti

1. Gli interventi formativi si concludono con il rilascio di una qualifica professionale regionale correlata alla figura nazionale per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro.
2. La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio di attestato di qualifica deve essere avanzata all'ufficio competente regionale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'esame.

Art. 13 Gestione e rimborso delle attività

1. A seguito della selezione dei giovani e della conferma della scelta, l'Organismo di Formazione procede alla costituzione delle classi. La modulistica da utilizzare per l'avvio attività, per la conclusione attività e la presentazione della domanda di rimborso sarà resa disponibile con appositi Indirizzi Operativi.

2. Sebbene l'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica comporti la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, devono comunque rimanere inalterati i presupposti e i requisiti necessari per una sana gestione finanziaria e, nello specifico, la trasparenza, l'economicità e adeguati controlli, in attuazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la realizzazione.



3. In riferimento allo svolgimento del percorso formativo, l'accesso al rimborso è condizionato:

- dall'effettiva realizzazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo;
- dall'effettiva partecipazione del destinatario alle attività, come attestato da apposito registro.

Nel caso in cui il percorso formativo non giunga a termine, non sarà riconosciuto alcun contributo.

4. Le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle di seguito indicate:

Quota di erogazione	Data a partire dalla quale può essere richiesta l'erogazione	Condizioni per l'erogazione
ANTICIPO pari al 35% del finanziamento pubblico previsto calcolato in base ai costi standard applicati alle ore di formazione previste all'avvio del progetto	Data avvio delle attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inoltro della comunicazione di avvio delle attività 2. Richiesta anticipo/prefinanziamento 3. Presentazione di polizza fideiussoria a copertura del finanziamento approvato; 4. Regolarità contributiva alla data della richiesta.
PAGAMENTI INTERMEDI in misura proporzionale sulla base delle ore di formazione svolte e fino a concorrenza dell'80% del finanziamento pubblico previsto, comprensivo della quota di anticipo	Successivamente all'avvio dell'attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modulistica 2. Regolarità contributiva alla data della richiesta.
SALDO FINALE dopo il controllo della documentazione di chiusura del progetto e delle determinazioni dell'importo definitivo del contributo spettante per il progetto realizzato, applicando la formula di cui all'art.6 del presente avviso	Data di presentazione della domanda di rimborso a saldo delle spese sostenute che non sono oggetto di rimborsi precedenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modulistica 2. Verifiche positive effettuate ai sensi dell'art.13 paragrafo 2 lettera a) del Reg. (ce) 1828/06

5. Le attività devono essere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto formativo approvato.

Art.14 Monitoraggio e controllo

1. I beneficiari sono obbligati a fornire alla regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche amministrative, prevede verifiche ispettive in loco, in itinere, e sono posti in essere dalla Regione attraverso i Servizi competenti. Inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000 la regione Abruzzo sottopone il contenuto delle dichiarazioni a controlli



e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dalle vigenti Linee Guida della Regione Abruzzo per l'attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE.

3. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art.15 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.16 Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 17 Allegati

1. Sono parte integrante del presente Avviso, i seguenti allegati:

- a) domanda di partecipazione all'Avviso sottoscritta dal legale rappresentante (**Allegato 1**) dell'Organismo di Formazione autorizzato alla erogazione della Misura 2.B nell'ambito del Catalogo degli operatori di Garanzia Giovani per la regione Abruzzo;
- b) formulario del progetto di percorso formativo (**Allegato 2**);
- c) autocertificazione attività svolta (**Allegato 3**);
- d) griglia di valutazione (**Allegato 4**).

Art. 18 Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.

2. Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate al seguente indirizzo di posta elettronica garanziagiovani2A@regione.abruzzo.it a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito www.abruzzolavoro.eu.